

Regolamento quadro

Valido dal 1° gennaio 2021

Sommario

Abbreviazioni.....	3
Definizioni.....	3
I Disposizioni generali.....	4
Art. 1 Scopo.....	4
Art. 2 Contenuto del regolamento.....	4
Art. 3 Età di pensionamento.....	4
Art. 4 Cerchia degli assicurati.....	4
Art. 5 Inizio e risoluzione dell'assicurazione.....	5
Art. 6 Verifica dello stato di salute.....	5
Art. 7 Informazioni agli assicurati.....	6
Art. 8 Salario annuo computabile.....	6
Art. 9 Salario assicurato.....	6
II Prestazioni.....	7
Art. 10 Prospetto prestazioni.....	7
Art. 11 Conto di vecchiaia e avere di vecchiaia.....	7
A Prestazioni per vecchiaia.....	8
Art. 12 Capitale di vecchiaia.....	8
Art. 13 Pensionamento anticipato e rinviato.....	8
Art. 14 Pensionamento parziale anticipato e rinviato.....	9
B Prestazioni di invalidità.....	9
Art. 15 Rendita di invalidità e rendita per figli della persona beneficiaria di una rendita di invalidità.....	9
Art. 16 Esenzione dal pagamento dei contributi.....	10
C Prestazioni di decesso.....	10
Art. 17 Prestazioni di decesso prima del pensionamento.....	10
D Disposizioni generali concernenti le prestazioni.....	12
Art. 18 Sovrassicurazione e riduzioni delle prestazioni.....	12
Art. 19 Pagamento delle rendite.....	12
E Divorzio e prelievo anticipato per proprietà d'abitazioni.....	12
Art. 20 Divorzio.....	12
Art. 21 Promozione della proprietà d'abitazioni.....	12
III Uscita dalla cassa pensioni.....	13
Art. 22 Diritto alla prestazione d'uscita.....	13
Art. 23 Ammontare della prestazione d'uscita.....	14
Art. 24 Pagamento in contanti.....	14
Art. 25 Copertura successiva.....	14
Art. 26 Liquidazione parziale.....	14
IV Contributi.....	14
Art. 27 Obbligo contributivo e riscatti volontari.....	14
Art. 28 Ammontare dei contributi.....	15
Art. 29 Finanziamento pensionamento anticipato.....	15
V Organizzazione.....	16
Art. 30 Organi della Fondazione.....	16
VI Ulteriori disposizioni.....	16
Art. 31 Riserve dei contributi dei datori di lavoro.....	16
Art. 32 Fondi liberi.....	16
Art. 33 Obbligo di informazione e comunicazione.....	16
VII Disposizioni finali.....	17
Art. 34 Luogo di adempimento.....	17
Art. 35 Foro competente.....	17
Art. 36 Cessione/costituzione in pegno.....	17
Art. 37 Lacune nel regolamento.....	17
Art. 38 Disposizioni transitorie.....	17
Art. 39 Adeguamento del regolamento.....	17
Art. 40 Entrata in vigore.....	17

Abbreviazioni

LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP 2	Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LFLP	Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LDIP	Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato
CPA	Conto pensionamento anticipato
CO	Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911
LUD	Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali
OPPA	Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CPC	Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008

Definizioni

Società / datore di lavoro	Azienda affiliata alla Fondazione
Consiglio di Fondazione	Organo della Fondazione
Persone assicurate	Tutte le persone ammesse nella Fondazione
Commissione di previdenza	Organo paritetico della cassa di previdenza
Piano di previdenza	Disposizioni stabilite per cassa di previdenza e collettivamente in materia di prestazioni e finanziamento
Cassa di previdenza	Unità di previdenza per accordo di affiliazione
Salario annuo computabile	Retribuzione annua prevista assoggettata al contributo AVS
Salario assicurato	Salario annuo computabile diminuito della deduzione di coordinamento
Avere di vecchiaia	Fondi previdenziali dell'assicurato costituiti dal conto di vecchiaia e dal «conto pensionamento anticipato»
Prestazione di libero passaggio	Importo corrisposto a un assicurato all'uscita dalla Fondazione prima che si verifichi un evento assicurato, e trasferito a una successiva dalla Fondazione oppure a un ente di libero passaggio
Coniugi	Il partner sposato come anche il partner come specificato nella Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD).

I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

- ¹ La Agilis 1^e Fondazione collettiva II (di seguito denominata «Fondazione») è una Fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. CC, in particolare art. 89a, cpv. 6 CC e art. 331 CO. Assicura, nei limiti del presente regolamento, i lavoratori delle società affiliate, i lavoratori autonomi membri di un'associazione di categoria che ha scelto la Fondazione come istituzione per la previdenza professionale, nonché i lavoratori autonomi insieme al proprio personale, contro le conseguenze economiche della perdita di guadagno per vecchiaia, invalidità o morte.
- ² Con le associazioni di categoria che scelgono la Fondazione come istituzione di previdenza professionale, la Fondazione stipula un contratto quadro e di collaborazione. I lavoratori autonomi membri di un'associazione di categoria stipulano un contratto di affiliazione separato con la Fondazione.
- ³ La Fondazione gestisce per ogni società o per ogni associazione di categoria affiliata una o più casse di previdenza separate con almeno un piano di previdenza.
- ⁴ La Fondazione è iscritta nel registro di commercio ed è soggetta all'autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera centrale (ZBSA). Non è iscritta al registro della previdenza professionale.
- ⁵ Ai sensi dell'art. 1e OPP 2 la Fondazione assicura esclusivamente la parte del salario eccedente di più di una volta e mezza l'importo limite superiore fissato all'art. 8 cpv. 1 LPP.
- ⁶ I rischi morte e invalidità prima dell'età di pensionamento ordinaria sono riassicurati mediante contratto di assicurazione collettiva.

Art. 2 Contenuto del regolamento

- ¹ Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'amministrazione della Fondazione, diritti e doveri dei lavoratori nei confronti della Fondazione e le relazioni tra i lavoratori, le società affiliate, le casse di previdenza e la Fondazione.
- ² Il presente regolamento disciplina, insieme al piano di previdenza della cassa di previdenza, le prestazioni e l'attuazione della previdenza.

Art. 3 Età di pensionamento

- ¹ L'età di pensionamento ordinaria è indicata dall'AVS. Nel piano di previdenza l'età di pensionamento ordinaria può essere determinata diversamente.

Art. 4 Cerchia degli assicurati

- ¹ Le società affiliate segnalano alla Fondazione i propri lavoratori non appena sono soddisfatte le condizioni di ammissione secondo il piano di previdenza. Nel caso non sia effettuata la segnalazione, per il lavoratore non sussiste alcuna tutela assicurativa.
- ² La Fondazione è tenuta a rendere le prestazioni alle condizioni di cui al presente regolamento quando si verifica il caso di previdenza vecchiaia, invalidità o morte.

Art. 5 Inizio e risoluzione dell'assicurazione

- ¹ L'affiliazione del datore di lavoro alla Fondazione si compie all'atto della controfirma dell'accordo di affiliazione da parte della Fondazione, comunque non prima del momento in esso indicato.
- ² L'ammissione di un assicurato della cassa di previdenza avviene nel momento in cui sono soddisfatte le condizioni regolamentari e sanitarie.
- ³ L'assicurazione cessa al momento dell'uscita, salvo che sussista o decorra un diritto a prestazioni in caso di vecchiaia, morte o invalidità. È fatto salvo l'art. 26a LPP. Trovano di regola applicazione le disposizioni in materia di uscita dalla Fondazione (art. da 22 a 25).
- ⁴ Nel caso in cui il salario annuo AVS di una persona assicurata diminuisca temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione o motivi analoghi, il salario fino a quel momento assicurato rimane fondamentalmente valido fintantoché sussiste l'obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario.
- ⁵ Nel caso in cui si preveda che il salario annuo AVS di una persona assicurata scenderà in via permanente al di sotto della soglia d'ingresso definita nel piano di previdenza, senza che siano dovute prestazioni ai superstiti o di invalidità, la persona esce dalla Fondazione.
- ⁶ La tutela assicurativa (le prestazioni di rischio) si estingue in ogni caso al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.
- ⁷ Su richiesta la previdenza per la vecchiaia può essere proseguita anche dopo l'età di pensionamento ordinaria e fino al termine dell'attività lucrativa, comunque al massimo fino al compimento del 70° anno d'età. Passata l'età di pensionamento ordinaria non sussiste più alcuna tutela assicurativa (prestazioni di rischio). Se dopo l'età di pensionamento ordinaria una persona diventa invalida, oppure muore durante il rinvio del pensionamento, si procede all'immediata erogazione dell'aver di vecchiaia. La continuazione dell'assicurazione è disciplinata nel piano di previdenza.
- ⁸ La Fondazione non gestisce assicurazioni volontarie di lavoratori occupati parzialmente per la parte di salario che percepiscono da altri datori di lavoro.
- ⁹ La Fondazione non continua a gestire assicurazioni di lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato risolto senza diritto a prestazioni. Su richiesta di una persona assicurata, il cui rapporto di lavoro viene risolto e che contestualmente esce dalla previdenza obbligatoria, il rapporto di previdenza in essere può essere proseguito. Questo rapporto di previdenza dev'esse re disciplinato in un contratto specifico tra la cassa di previdenza e la persona assicurata esternamente. La durata dell'assicurazione esterna è limitata a un massimo di due anni.
- ¹⁰ Se la società concede a una persona assicurata un congedo non pagato, la persona può mantenere l'assicurazione per intero o anche solo per i rischi morte e invalidità per sei mesi al massimo. Durante il congedo non pagato, i contributi dovuti continuano a essere addebitati alla società.
- ¹¹ In caso di interruzioni della vita lavorativa per periodi sabbatici di durata massima di tre mesi d'intesa con la società affiliata, i contributi dovuti continuano a essere addebitati alla società.
- ¹² Nel piano di previdenza la continuazione dell'assicurazione in caso di interruzioni della vita lavorativa può essere determinata diversamente.

Art. 6 Verifica dello stato di salute

- ¹ Tutti i nuovi iscritti che al momento dell'adesione non possono vantare una piena capacità lavorativa devono essere segnalati singolarmente all'istituto di riassicurazione. La successiva verifica dello stato di salute è effettuata dall'istituto di riassicurazione.

- ² Tutti i nuovi iscritti il cui salario annuo AVS rilevante secondo il regolamento raggiunge o supera la soglia di CHF 500'000, devono essere segnalati singolarmente all'istituto di riassicurazione. La successiva verifica dello stato di salute è effettuata dall'istituto di riassicurazione.
- ³ In caso di aumenti salariali individuali trova analogamente applicazione il cpv. 2. Le persone assicurate aventi un salario AVS di oltre CHF 500'000, i cui aumenti salariali individuali superano il 20 % rispetto all'anno precedente, devono essere comunicate al riassicuratore; avviene inoltre una nuova verifica dello stato di salute.
- ⁴ L'esito di una verifica dello stato di salute può comportare riserve o l'esclusione dall'assicurazione contro i rischi.

Art. 7 **Informazioni agli assicurati**

- ¹ Per ogni persona assicurata si compila annualmente un certificato di previdenza. Questo certificato di previdenza fornisce informazioni sull'organizzazione e il finanziamento, sui membri dell'organo superiore, sulle prestazioni assicurate, il salario annuo assicurato, i contributi alla Fondazione, la composizione dell'avere di vecchiaia e il valore dell'avere di previdenza al momento dell'uscita ai sensi dell'art. 19a LFLP.
- ² Su richiesta vanno consegnate all'assicurato il conto annuale e il rendiconto annuale nonché altre informazioni in base all'art. 86b cpv. 2 LPP.

Art. 8 **Salario annuo computabile**

- ¹ Il salario annuo computabile è definito nel piano di previdenza per ogni società affiliata. Può essere costituito da componenti salariali AVS fisse e variabili. In linea di principio il salario annuo rilevante dichiarato non dev'essere superiore al salario AVS effettivamente conteggiato.
- ² Il salario annuo computabile è stabilito dalla società e comunicato alla Fondazione al 1° gennaio o all'entrata in servizio. Eventuali adeguamenti salariali infrannuali devono essere comunicati subito alla Fondazione.
- ³ Se il salario annuo imponibile di una persona assicurata viene ridotto al massimo della metà dopo il compimento del 58° anno di età, su richiesta della persona assicurata la previdenza per il precedente salario assicurato viene mantenuta in tutto o in parte. Il finanziamento dei contributi è disciplinato nel piano di previdenza.

Art. 9 **Salario assicurato**

- ¹ Il salario di risparmio e di rischio assicurato corrisponde al salario annuo computabile al netto di una deduzione di coordinamento.
- ² La deduzione di coordinamento è pari almeno a una volta e mezzo l'importo limite superiore LPP.
- ³ Il salario di risparmio e di rischio assicurato è definito nel piano di previdenza.
- ⁴ Per la quantificazione di contributi e prestazioni si fa riferimento al salario definito nel piano di previdenza.

II Prestazioni

Art. 10 Prospetto prestazioni

- ¹ La Fondazione fornisce le seguenti prestazioni regolamentari:
- a) Al raggiungimento dell'età di pensionamento:
 - Capitale di vecchiaia art. 12
 - Pensionamento anticipato e rinviato art. 13
 - Pensionamento parziale anticipato e rinviato art. 14
 - b) In caso di incapacità lavorativa
 - Rendite di invalidità art. 15
 - Esenzione dal pagamento dei contributi art. 16
 - c) In caso di morte:
 - Prestazioni di decesso prima del pensionamento art. 17
 - d) In caso di uscita anticipata dalla Fondazione:
 - Prestazione di libero passaggio art. 22–25

Art. 11 Conto di vecchiaia e avere di vecchiaia

- ¹ In virtù dell'art. 1e OPP 2, ogni assicurato sceglie una tra al massimo dieci strategie di investimento selezionate dalla Commissione di previdenza (cfr. regolamento d'investimento). Per ogni assicurato viene gestito un conto di vecchiaia.
- ² Al conto di vecchiaia si accreditano o si addebitano:
- la prestazione di libero passaggio trasferita da rapporti di lavoro precedenti, che la persona assicurata ha acquisito nell'ambito di una «soluzione 1e» preesistente;
 - i contributi di risparmio;
 - i ricavi e le perdite effettivamente realizzati come da strategia d'investimento;
 - i riscatti nelle prestazioni regolamentari della persona assicurata (cfr. piano di previdenza);
 - i versamenti a seguito di divorzio;
 - i prelievi anticipati per la promozione della proprietà di abitazione e relativo rimborso.
- Il totale di questi capitali forma il conto di vecchiaia.
- ³ I contributi di risparmio annui sono disciplinati nel piano di previdenza della società affiliata.
- ⁴ La persona assicurata ha la possibilità di ottenere dalla Fondazione il riscatto di tutte le prestazioni regolamentari. L'importo massimo di riscatto corrisponde alla differenza tra il conto di vecchiaia effettivamente disponibile e l'aver di vecchiaia massimo secondo la tabella di riscatto del piano di previdenza. Per il calcolo del riscatto si deve altresì tenere conto di:
- prelievi anticipati effettuati per la promozione della proprietà di abitazione e non più versati alla Fondazione (cfr. art. 21 cpv. 4 lett. a);
 - prestazioni d'uscita non versate alla Fondazione;
 - averi di previdenza eccedenti presso altre casse pensioni e averi di previdenza del 3° pilastro ai sensi dell'art. 60a cpv. 2 OPP 2.
- ⁵ Riscatti fiscalmente agevolati sono possibili solo se eventuali prelievi anticipati per promozione della proprietà di abitazione sono già stati rimborsati. Fa eccezione il caso in cui i prelievi anticipati secondo il regolamento non possono più essere rimborsati (cfr. art. 21 cpv. 4). Sono esclusi dalla limitazione i riacquisti in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata ai sensi dell'articolo 22d LFLP.
- ⁶ Per le persone straniere ammesse per la prima volta a un istituto di previdenza svizzero, l'importo di riscatto per i primi cinque anni è limitato al 20 % annuo del salario assicurato.
- ⁷ Il conto di vecchiaia e il «conto pensionamento anticipato» (cfr. art. 29) formano l'aver di vecchiaia.

A Prestazioni per vecchiaia

Art. 12 Capitale di vecchiaia

- ¹ Al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria è riconosciuto a ogni persona assicurata il diritto al capitale di vecchiaia effettivamente disponibile. Il diritto al capitale di vecchiaia sorge il giorno 1 del mese successivo a quello in cui è raggiunta l'età di pensionamento ordinaria.
- ² La persona assicurata comunica alla Fondazione mediante formulario se preferisce il pagamento in contanti o il trasferimento del portafoglio di previdenza nel patrimonio privato. Salvo diversa richiesta, è previsto il pagamento in contanti. Con il pagamento o il trasferimento del portafoglio di previdenza si considerano liquidate tutte le prestazioni regolamentari.
- ³ Se sono state versate somme di riscatto o effettuati depositi a scopo di pensionamento anticipato (cfr. art. 29), le prestazioni che ne derivano non possono essere percepite nei successivi tre anni in forma di capitale, salvo che il riscatto sia servito a colmare una lacuna derivante da trasferimento di una prestazione d'uscita a seguito di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.
- ⁴ Se la persona assicurata è coniugata o vive in unione domestica registrata, il pagamento del capitale di vecchiaia è ammesso solo se il coniuge o il partner registrato vi acconsente per iscritto. La Fondazione può richiedere un'autenticazione notarile o altro controllo della firma. Non sono però dovuti interessi sulla prestazione di capitale nella misura in cui non c'è il consenso richiesto del coniuge o del partner registrato.

Art. 13 Pensionamento anticipato e rinviato

- ¹ In caso di pensionamento anticipato il diritto alla pensione è riconosciuto quando l'assicurato lo richiede. In questo caso il diritto al capitale di vecchiaia effettivamente disponibile è riconosciuto il giorno successivo a quello in cui si smette di lavorare.
- ² L'assicurato il cui rapporto di previdenza viene risolto in un momento in cui avrebbe diritto al pensionamento anticipato può rifiutare il pensionamento se prosegue l'attività lucrativa o se viene registrato come disoccupato e chiedere il trasferimento della prestazione di libero passaggio a un altro istituto di previdenza o a un istituto di libero passaggio (cfr. art. 22 – 25).
- ³ I tagli alle prestazioni in caso di pensionamento anticipato possono essere prefinanziati in tutto o in parte se la persona assicurata ha riscattato per intero dalla Fondazione le prestazioni da regolamento spettanti al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. I dettagli al riguardo si evincono dall'art. 29 e dal piano di previdenza.
- ⁴ Se una persona assicurata, d'intesa con il datore di lavoro, prosegue l'attività lucrativa fino a massimo cinque anni oltre l'età di pensionamento ordinaria, la previdenza di vecchiaia può essere proseguita (cfr. art. 5 cpv. 7). In questo caso il diritto alle prestazioni di vecchiaia è riconosciuto il giorno successivo al termine dell'attività lucrativa. Le rendite di invalidità e per superstiti non sono più assicurate. Se l'assicurato muore durante il periodo di rinvio del pensionamento, per quanto riguarda il capitale di vecchiaia il capitale di decesso si procede ai sensi dell'art. 17 cpv. 11.
- ⁵ In caso di prosecuzione della previdenza oltre l'età di pensionamento ordinaria, la somma di riscatto massima possibile corrisponde alla differenza tra
 - il capitale di risparmio massimo possibile in caso di pensionamento all'età di pensionamento ordinaria ai sensi del piano di previdenza in quel momento in vigore nonché il salario assicurato e
 - il capitale di risparmio effettivo al momento del riscatto.

Art. 14 Pensionamento parziale anticipato e rinviato

- ¹ Se la persona assicurata, dopo il compimento del 58° anno d'età, d'intesa con il datore di lavoro riduce il proprio grado di occupazione almeno del 20 %, può chiedere il pensionamento parziale anticipato. Per la liquidazione in capitale parziale trova applicazione per analogia quanto disposto dall'art. 12. La parte dell'avere di vecchiaia corrispondente al grado di pensionamento parziale anticipato è determinante ai fini della determinazione della liquidazione in capitale parziale.
- ² Se una persona, d'intesa con il datore di lavoro, prosegue l'attività lucrativa in misura ridotta oltre l'età di pensionamento ordinaria, sono dovute prestazioni di vecchiaia parziali. In questo caso il diritto alla restante prestazione di vecchiaia è riconosciuto il giorno successivo al termine dell'attività lucrativa. È possibile differire tale termine al massimo di cinque anni oltre l'età di pensionamento ordinaria.
- ³ La parte di avere di vecchiaia corrispondente al rapporto di lavoro ridotto viene proseguita come per una persona assicurata occupata a tempo parziale. Il salario assicurato si determina ai sensi dell'art. 9.
- ⁴ Il pensionamento parziale può aver luogo al massimo in due fasi, con la precisazione che il rapporto di lavoro dev'essere ridotto di almeno il 20 % in un anno. Il rapporto di lavoro perdurante non deve però essere inferiore al 30 % del rapporto di lavoro originario.

B Prestazioni di invalidità

Art. 15 Rendita di invalidità e rendita per figli della persona beneficiaria di una rendita di invalidità

- ¹ L'ammontare delle prestazioni di invalidità è stabilito nel piano di previdenza.
- ² Hanno diritto a una prestazione di invalidità le persone che ai sensi della AI sono invalide almeno al 40 %, se al verificarsi dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha comportato l'invalidità, erano assicurate con la Fondazione. Se l'invalidità subentra solo dopo il pensionamento o il raggiungimento dell'età di pensionamento, non è più riconosciuto alcun diritto a una prestazione di invalidità.
- ³ Se la persona assicurata è parzialmente invalida, le prestazioni stabilite per l'invalidità totale sono proporzionalmente concesse nella misura corrispondente al diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera ai sensi della AI. Il grado di invalidità corrisponde al grado di invalidità disposto dall'AI della Confederazione.
- ⁴ Il diritto decorre alla fine del periodo di attesa definito nel piano di previdenza, in ogni caso non prima che decada il diritto al salario ovvero che si estingua il diritto all'indennità per perdita di salario. Il diritto si estingue quando viene meno l'invalidità, quando la persona assicurata muore o raggiunge l'età di pensionamento ordinaria o quando il grado di incapacità lavorativa scende sotto il 40 %. È fatto salvo l'art. 26a LPP.
- ⁵ I beneficiari di una rendita di invalidità hanno diritto a rendite per figli di persone con invalidità per ciascun figlio che alla loro morte potrebbe avere diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'art. 17 cpv. 8.
- ⁶ La rendita per figli di beneficiari di una rendita di invalidità è esigibile fintantoché il figlio è in vita, in ogni caso fino al compimento del suo 18° anno d'età. Quando un figlio raggiunge o supera quest'età, il diritto alla rendita permane fintantoché il figlio è in formazione senza svolgere contemporaneamente un'attività lucrativa in misura prevalente, in ogni caso non oltre il compimento del 25° anno d'età.

Art. 16 **Esenzione dal pagamento dei contributi**

- ¹ In caso di incapacità lavorativa, passato il periodo di attesa secondo il piano di previdenza subentra l'esenzione dal versamento di contributi dovuti da datore di lavoro e lavoratore. Le prestazioni assicurative e l'alimentazione dell'avere di vecchiaia sono in ogni caso garantite.
- ² In caso di esenzione dal versamento di contributi, la successiva alimentazione dell'avere di risparmio sul conto di risparmio ha luogo in ragione del salario assicurato stabilito dal piano di previdenza al verificarsi dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha comportato l'invalidità, e dei rispettivi contributi.
- ³ L'esenzione dal versamento di contributi è concessa fintantoché perdura l'invalidità, in ogni caso al massimo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. Se la causa dell'incapacità lavorativa non comporta invalidità, l'esenzione dal versamento di contributi è concessa finché perdura l'incapacità lavorativa, in ogni caso al massimo per 24 mesi.
- ⁴ L'esenzione dal versamento di contributi è concessa in ragione della frazione di diritto alla rendita di invalidità.

C **Prestazioni di decesso**

Art. 17 **Prestazioni di decesso prima del pensionamento**

- ¹ Il versamento sotto forma di capitale dell'avere di previdenza ha luogo indipendentemente dalle altre prestazioni a favore del beneficiario in caso di morte prima del pensionamento.
- ² Il piano di previdenza può prevedere le seguenti prestazioni di decesso assicurate:
 - rendita per coniugi/rendita per partner;
 - rendita per conviventi/rendita per concubini;
 - rendita per orfani;
 - capitale supplementare in caso di decesso.L'ammontare delle prestazioni assicurate è riportato nel piano di previdenza.
- ³ Il diritto a prestazioni per i superstiti, a prescindere dal versamento sotto forma di capitale dell'avere di previdenza (cfr. cpv. 1), è riconosciuto solo se il deceduto al momento della morte o al verificarsi dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha comportato il decesso, era assicurato contro il rischio.
- ⁴ Il diritto alla rendita per coniugi e partner è riconosciuto a partire dal giorno successivo alla morte del coniuge assicurato. Il pagamento ha luogo nel momento in cui sono stati presentati tutti i documenti necessari.
- ⁵ In caso di nuovo matrimonio la rendita si estingue e viene corrisposta un'indennità di importo pari al triplo della rendita annua. Con il pagamento di quest'indennità decade ogni altro diritto a rendite.
- ⁶ Se il coniuge o partner è più giovane dell'assicurato deceduto di almeno dieci anni, la rendita per coniugi e partner viene diminuita dell'1 % del suo ammontare per ogni anno intero o frazione di anno di tale differenza che superi i dieci anni.
- ⁷ I conviventi non registrati – anche dello stesso sesso – hanno diritto a una rendita per conviventi e sono equiparati al coniuge superstite
 - a) in presenza di una clausola beneficiaria scritta e
 - b) se entrambi i partner non sono coniugati, non vivono in un'unione domestica registrata e tra loro non vi è relazione di parentela e

- c) se il / la partner può dimostrare di aver convissuto con l'assicurato deceduto per almeno cinque anni nell'ambito di una relazione di coppia stabile ed esclusiva o se il / la partner deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni e
- d) se viene presentata alla Fondazione entro tre mesi dalla morte dell'assicurato una richiesta in tal senso e
- e) se la persona beneficiaria non percepisce alcuna rendita della previdenza professionale per coniugi o conviventi.

Il diritto alla rendita per conviventi si estingue alla fine del mese nel quale la persona avente diritto alla prestazione muore, si sposa, registra una nuova unione o in presenza di una nuova convivenza.

- ⁸ I figli aventi diritto alla rendita sono determinati secondo le disposizioni vigenti per l'AVS. Nel caso un assicurato muoia, a ciascun figlio avente diritto alla rendita è riconosciuto – se previsto dal piano di previdenza – il diritto a una rendita per orfani.
- ⁹ La rendita per orfani è esigibile fintantoché il figlio è in vita, in ogni caso fino al compimento del suo 18° anno d'età. Quando un figlio raggiunge o supera quest'età, il diritto alla rendita permane fintantoché il figlio è in formazione senza svolgere contemporaneamente un'attività lucrativa in misura prevalente, in ogni caso non oltre il compimento del 25° anno d'età.
- ¹⁰ Capitale supplementare in caso di decesso: in caso di morte prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, l'eventuale capitale supplementare in caso di decesso viene pagato ai beneficiari secondo il piano di previdenza.
- ¹¹ Le seguenti persone hanno diritto di beneficiare del versamento sotto forma di capitale dell'avere di previdenza e dell'eventuale capitale supplementare in caso di decesso indipendentemente da quanto previsto dal diritto successorio:
 - a) coniuge;
 - b) in mancanza della persona beneficiaria di cui alla lettera a: i figli aventi diritto alla rendita;
 - c) in mancanza di persone beneficiarie ai sensi delle lettere a e b: persone fisiche che sono state sostenute in misura notevole dalla persona assicurata, o la persona che ha vissuto con quest'ultima ininterrottamente negli ultimi cinque anni fino alla sua morte in unione domestica o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni;
 - d) in mancanza di persone beneficiarie ai sensi delle lettere a, b e c: i figli del defunto, i genitori o i fratelli e/o le sorelle;
 - e) in mancanza di persone beneficiarie ai sensi delle lettere a, b, c e d: i restanti eredi legittimi, esclusa la collettività, in ragione del maggiore tra i due importi seguenti:
 - 1. contributi versati dalla persona assicurata;
 - 2. 50 % dell'avere di vecchiaia.
- ¹² Se la persona assicurata non è coniugata o non vive in un'unione domestica registrata, in vita può indicare con dichiarazione scritta al Consiglio di Fondazione le persone del gruppo b di persone aventi diritto, in loro mancanza del gruppo c, in loro mancanza del gruppo d, in loro mancanza del gruppo e, che hanno diritto a somme parziali del capitale di decesso. Tale dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento per iscritto o mediante testamento.
- ¹³ In mancanza di dichiarazione scritta della persona assicurata concernente la ripartizione del capitale di decesso, il capitale viene suddiviso in parti uguali tra più persone della stessa cerchia.

D Disposizioni generali concernenti le prestazioni

Art. 18 Sovrassicurazione e riduzioni delle prestazioni

- ¹ Le prestazioni fornite dalla Fondazione non sono soggette a riduzioni. Se però la morte o l'incapacità lavorativa della persona avente diritto è stata causata da colpa grave o dalla commissione di un crimine o delitto o se la persona si è opposta a un provvedimento d'integrazione dell'Al, la Fondazione ha facoltà di ridurre le proprie prestazioni.
- ² La persona avente diritto è tenuta a cedere alla Fondazione eventuali diritti nei confronti di terzi responsabili a titolo sussidiario rispetto all'ente di previdenza primariamente richiedente fino a concorrenza dell'obbligo di prestazione della Fondazione. Le prestazioni possono essere differite fino a quando la cessione ha avuto luogo.

Art. 19 Pagamento delle rendite

- ¹ Il pagamento delle rendite dovute in forza del presente regolamento ha luogo di regola alla fine di ogni mese. Per il mese in cui il diritto si estingue la rendita viene corrisposta per intero.
- ² Nel caso in cui la Fondazione ritardi il pagamento di una rendita o liquidazione in capitale in scadenza, è tenuta a corrispondere interessi di mora. Tali interessi sono pari al tasso minimo di cui alla LPP. Per le rendite gli interessi di mora sono dovuti solo dal giorno di richiesta dell'esecuzione o dell'azione giudiziaria.

E Divorzio e prelievo anticipato per proprietà d'abitazioni

Art. 20 Divorzio

- ¹ Il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio si basa sulle disposizioni in materia previste da CC, CO, LPP, LFLP, CPC, LDIP e sulle relative ordinanze.
- ² Se in caso di divorzio, sulla base di una sentenza giudiziaria, una parte della prestazione d'uscita (prestazione di libero passaggio) di un assicurato attivo viene trasferita all'istituto di previdenza o di libero passaggio del partner divorziato, il suo avere di vecchiaia sarà corrispondentemente ridotto.
- ³ Se in caso di divorzio, sulla base di una sentenza giudiziaria, una parte della prestazione d'uscita (prestazione di libero passaggio) del coniuge divorziato viene accreditata all'avere di vecchiaia di un assicurato attivo, il suo avere di vecchiaia aumenta di conseguenza.
- ⁴ Il fatto che, a seguito di separazione di un beneficiario di rendita d'invalidità temporanea prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, una quota della prestazione d'uscita sia trasferita a favore del coniuge divorziato, comporta una riduzione dell'avere di vecchiaia ai sensi del cpv. 2 e prestazioni di vecchiaia corrispondentemente più basse. Invece la rendita di invalidità in corso al momento dell'avvio della procedura di divorzio resta invariata.

Art. 21 Promozione della proprietà d'abitazioni

- ¹ Fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, la persona assicurata può costituire in pegno per le proprie necessità il proprio diritto a prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della prestazione di libero passaggio. La costituzione in pegno è ammessa solo se il coniuge vi acconsente per iscritto. La Fondazione

richiede un'autenticazione ufficiale della firma. Le persone assicurate che hanno più di 50 anni possono costituire in pegno al massimo la prestazione di libero passaggio alla quale avrebbero avuto diritto nel loro 50° anno d'età o la metà della prestazione di libero passaggio spettante al momento della costituzione in pegno. In caso di realizzazione del pegno si verificano gli effetti del prelievo anticipato (cpv. 2 del presente articolo).

- ² La persona assicurata può far valere, fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, il diritto al prelievo anticipato per proprietà d'abitazioni a uso proprio. Il prelievo anticipato è ammesso solo se il coniuge vi acconsente per iscritto. La Fondazione richiede un'autenticazione ufficiale della firma. Le persone assicurate possono prelevare fino a 50 anni importi fino a concorrenza della prestazione di libero passaggio. Le persone assicurate che hanno più di 50 anni possono avere diritto al massimo alla prestazione di libero passaggio alla quale avrebbero avuto diritto nel loro 50° anno d'età o alla metà della prestazione di libero passaggio spettante al momento del prelievo.
- ³ L'importo prelevato dev'essere restituito dalla persona assicurata o dai suoi eredi alla Fondazione nel caso in cui:
 - a) la proprietà d'abitazioni venga ceduta;
 - b) siano concessi diritti su tale proprietà d'abitazioni equiparabili sotto il profilo economico a una cessione;
 - c) alla morte di una persona assicurata non siano dovute prestazioni di previdenza.
- ⁴ L'importo prelevato può essere restituito dalla persona assicurata alla Fondazione fino
 - a) al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria;
 - b) al verificarsi di un altro caso di previdenza;
 - c) al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
- ⁵ Per il resto trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di promozione della proprietà d'abitazioni di cui agli art. 30a e segg. LPP e agli art. 1 e segg. OPPA.

III **Uscita dalla cassa pensioni**

Art. 22 Diritto alla prestazione d'uscita

- ¹ La persona assicurata, che esce dalla Fondazione senza aver diritto a una prestazione assicurativa regolamentare, ha diritto a una prestazione d'uscita.
- ² La persona assicurata, che termina l'attività lucrativa in un momento in cui avrebbe diritto al pensionamento anticipato, in caso di prosecuzione di un'attività lucrativa o nel caso possa dimostrare di essere iscritta in qualità di disoccupato può chiedere la prestazione d'uscita.
- ³ La Fondazione versa l'intera prestazione d'uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro o a un istituto di libero passaggio.
- ⁴ Nel caso una persona assicurata non aderisca a un nuovo istituto di previdenza, è tenuta a comunicare alla Fondazione entro il termine di un mese dalla sua uscita in quale forma ammessa (istituto di libero passaggio) vuole ottenere la copertura previdenziale.
- ⁵ Il versamento della prestazione d'uscita è effettuato in contanti. Su domanda della persona assicurata e d'intesa con il nuovo istituto di previdenza o dell'istituto di libero passaggio, si può anche procedere a un trasferimento dei titoli.
- ⁶ In mancanza di comunicazione della persona uscente circa la destinazione della sua prestazione di libero passaggio, questa viene versata all'istituto collettore non meno di sei mesi e non più due anni dopo l'uscita della persona.
- ⁷ La società è tenuta a comunicare tempestivamente l'uscita alla Fondazione.

Art. 23 Ammontare della prestazione d'uscita

¹ La prestazione d'uscita corrisponde all'intero avere di vecchiaia effettivamente disponibile per la persona assicurata sul conto di vecchiaia al momento dell'uscita ai sensi dell'art. 11.

Art. 24 Pagamento in contanti

¹ Le persone assicurate possono chiedere il pagamento in contanti di una prestazione d'uscita solo quando:

- a) lasciano la Svizzera definitivamente senza eleggere domicilio in Liechtenstein;
- b) avviano un'attività lucrativa autonoma e non sono più soggette alla previdenza professionale obbligatoria;
- c) la prestazione d'uscita è inferiore al loro contributo annuo.

² La richiesta di pagamento in contanti dev'essere motivata. La Fondazione verifica il possesso del diritto e all'occorrenza può chiedere alla persona assicurata ulteriore documentazione.

³ Il pagamento in contanti ad aventi diritto coniugati è ammesso solo se il coniuge vi acconsente per iscritto. La Fondazione può chiedere un'autenticazione ufficiale della firma.

⁴ Alle medesime condizioni l'assicurato può chiedere il trasferimento dei valori patrimoniali al patrimonio privato.

Art. 25 Copertura successiva

¹ In caso di cessazione anticipata dal servizio, la persona assicurata resta assicurata fino all'inizio di un nuovo lavoro presso un nuovo datore, in ogni caso al massimo per un mese dalla sua uscita, senza che sia riscosso il relativo premio di rischio per i rischi di morte e invalidità. Le prestazioni di libero passaggio già versate devono essere restituite o compensate con le prestazioni in scadenza.

Art. 26 Liquidazione parziale

¹ Disposizioni e procedure per la liquidazione parziale della Fondazione sono stabilite nel regolamento sulla liquidazione parziale della Fondazione.

IV Contributi

Art. 27 Obbligo contributivo e riscatti volontari

¹ L'obbligo contributivo per la società affiliata e la persona assicurata decorre dal primo giorno del mese di ammissione alla Fondazione.

² L'obbligo contributivo si estingue alla morte della persona assicurata, in ogni caso al massimo alla data di pensionamento o di uscita dalla Fondazione (cfr. art. 22). È fatta salva l'eventuale esenzione dal versamento di contributi in caso di incapacità lavorativa una volta trascorso il periodo di attesa (cfr. art. 16).

³ I contributi della persona assicurata vengono detratti dalla società affiliata dal salario o dall'indennità per perdita di guadagno e versati alla Fondazione unitamente ai contributi della società entro la fine dell'anno d'esercizio.

- ⁴ La società affiliata conferisce i contributi del datore di lavoro prelevandoli da fondi propri o da apposite riserve contributive costituite preventivamente, iscritte separatamente nel conto della Fondazione.
- ⁵ Nei limiti delle prescrizioni di legge la persona assicurata può effettuare riscatti o recuperi volontari a scopo di riscatto di anni contributivi mancanti (cfr. art. 11 cpv. 4) e finanziamento del pensionamento anticipato (cfr. art. 29).
- ⁶ La deducibilità fiscale del riscatto volontario (cfr. art. 11 cpv. 5 e art. 29) dev'essere accertata direttamente dalla persona assicurata rivolgendosi alle autorità competenti.

Art. 28 Ammontare dei contributi

- ¹ I contributi di risparmio (art. 11 cpv. 3) sono finanziati mediante contributi mensili e gli altri premi (prestazioni di decesso e di invalidità e oneri amministrativi) mediante contributi annuali della società affiliata e della persona assicurata. Il Consiglio di Fondazione può decidere annualmente la riduzione dei contributi da versare da parte delle persone assicurate e della società affiliata; i contributi della società affiliata devono essere almeno pari al totale dei contributi dei suoi assicurati alla cassa di previdenza.
- ² I contributi annuali in percentuale del salario assicurato si evincono dal piano di previdenza.

Art. 29 Finanziamento pensionamento anticipato

- ¹ Il pensionamento anticipato è possibile a partire dal compimento dei 58 anni d'età. La persona assicurata può effettuare versamenti aggiuntivi per compensare in tutto o in parte eventuali riduzioni in caso di prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia. In caso di bisogno in tal senso della persona assicurata, è possibile intrattenere un «conto pensionamento anticipato» separato dall'altro conto di vecchiaia ai sensi dell'art. 11 (di seguito denominato «CPA»).
- ² L'alimentazione di tale CPA può aver luogo per mezzo di contributi unici. L'alimentazione massima è disciplinata nel piano di previdenza.
- ³ Il CPA può poi essere alimentato dalla persona assicurata solo se ha riscattato per intero dalla Fondazione le prestazioni regolamentari fino all'età di pensionamento ordinaria.
- ⁴ Alla persona assicurata è riconosciuto, all'uscita dalla Fondazione, un diritto imperativo al CPA effettivamente disponibile.
- ⁵ Se la persona assicurata continua a lavorare dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento scelta individualmente – dopo che il CPA è stato precedentemente alimentato in tutto o in parte – il processo di risparmio ordinario fino al momento del pensionamento effettivo viene adeguato o interrotto.
- ⁶ Eventuali riduzioni già finanziate della prestazione di vecchiaia a seguito di pensionamento anticipato diversamente pianificato, non più o non più interamente necessarie per una determinata data di pensionamento scelta individualmente, possono superare la prestazione di vecchiaia target all'età di pensionamento ordinaria al massimo del 5 %. L'avere eccedente è destinato ai fondi liberi (cfr. art. 32).

V Organizzazione

Art. 30 Organi della Fondazione

- ¹ Il Consiglio di Fondazione è l'organo supremo della Fondazione. Il Consiglio adotta i provvedimenti necessari alla realizzazione dello scopo della Fondazione, a sensi di legge e regolamenti – in particolare regolamento d'investimento e regolamento di organizzazione – e in conformità alle indicazioni dell'autorità di vigilanza.
- ² Ogni cassa di previdenza è seguita da una commissione di previdenza dedicata.
- ³ Le disposizioni in materia di elezione dei membri, composizione e funzioni del Consiglio di Fondazione e della commissione di previdenza sono disciplinate nel regolamento di organizzazione.

VI Ulteriori disposizioni

Art. 31 Riserve dei contributi dei datori di lavoro

- ¹ Le riserve dei contributi dei datori di lavoro sono contabilizzate separatamente per ogni società affiliata alla Fondazione e conferite esclusivamente alla previdenza dei dipendenti di tale società. Quando le riserve dei contributi dei datori di lavoro raggiungono la soglia del quintuplo dei contributi annui regolamentari dovuti dalla società, possono non essere da questa ulteriormente alimentati.

Art. 32 Fondi liberi

- ¹ Dell'utilizzo di eventuali fondi liberi il Consiglio di Fondazione decide entro i limiti del proprio potere di apprezzamento e avvalendosi di esperti in previdenza professionale.

Art. 33 Obbligo di informazione e comunicazione

- ¹ Gli assicurati ovvero i loro familiari e superstiti sono tenuti a fornire sempre informazioni veritiere sulle situazioni rilevanti per l'assicurazione e a presentare la documentazione necessaria a motivare il proprio diritto alle prestazioni.
- ² Gli assicurati e i beneficiari di prestazioni di invalidità o ai superstiti sono tenuti a comunicare immediatamente eventuali variazioni dello stato civile (p.es. matrimonio, unione domestica registrata, divorzio, convivenza) oppure la nascita o il venir meno di obblighi di mantenimento.
- ³ Gli assicurati o i loro familiari e superstiti rispondono nei confronti della Fondazione delle conseguenze di dichiarazioni omesse, false o tardive.
- ⁴ La Fondazione ha facoltà di rifiutare o sospendere l'erogazione di prestazioni nel caso in cui
 - siano violati obblighi contrattuali o di legge di comunicazione e segnalazione;
 - non siano forniti dati e documenti richiesti;
 - sia rifiutata l'autorizzazione alla consultazione di atti;
 - non si possano effettuare visite del medico di fiducia per ragioni imputabili all'assicurato o ai superstiti;
 - la persona assicurata non adempia l'obbligo di collaborazione e di riduzione del danno.
- ⁵ Le prestazioni rifiutate o sospese non possono più essere recuperate se tale eventualità è stata preventivamente annunciata per iscritto con concessione di un congruo termine e la violazione di obblighi non può, in base alle circostanze, essere considerata come non dovuta a colpa.

VII Disposizioni finali

Art. 34 Luogo di adempimento

¹ Luogo di adempimento delle prestazioni di previdenza è il domicilio svizzero dell'aveente diritto. La persona avente diritto può pretendere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario nello Stato UE o AELS nel quale è domiciliata.

Art. 35 Foro competente

¹ È competente il foro della città in cui ha sede o domicilio il convenuto o del luogo in cui si trova l'azienda di cui la persona assicurata è dipendente.

Art. 36 Cessione/costituzione in pegno

¹ Tutte le prestazioni concesse in forza del presente regolamento non possono essere cedute né costituite in pegno prima della loro scadenza. Sono fatte salve le disposizioni in materia di promozione della proprietà d'abitazioni con fondi della previdenza professionale e disposizioni giudiziali di divisione nell'ambito di un divorzio.

Art. 37 Lacune nel regolamento

¹ Eventuali casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento sono giudicati dal Consiglio di Fondazione mediante la sua applicazione per analogia nel rispetto delle norme di legge.

Art. 38 Disposizioni transitorie

- ¹ Per le persone assicurate con la Fondazione prima del 1° aprile 2019 si applicano tutte le disposizioni regolamentari vigenti al 31 marzo 2019.
- ² La copertura assicurativa ai sensi del cpv. 1 dura fino alla fine dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Art. 39 Adeguamento del regolamento

¹ Il Consiglio di Fondazione può modificare il regolamento in qualsiasi momento salvaguardando i diritti acquisiti delle persone assicurate, in particolare per adeguarlo a modifiche delle disposizioni di legge e in materia di vigilanza.

Art. 40 Entrata in vigore

- ¹ Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
- ² Sostituisce il regolamento quadro entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

Lucerna, 26 novembre 2020

Consiglio di fondazione della Agilis 1e Fondazione collettiva